TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

P.P. n. 19899/07 R.G.N.R.
P.P. n. 10280 /09 R.G. Dib.
n. 1501/10 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della X^ Sezione Penale dott. FELICIA GENOVESE
Alla udienza del 26 gennaio 2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale definita con rito ordinario

CONTRO

[illegible], nato in Senegal il 12-8-1979 , domiciliato in Ladispoli Via Lor[illegible] a n. 17;

LIBERO- CONTUMACE

Difeso di fiducia dall' Avv.to Marcello Bertucci

IMPUTATO

A)Del reato p. e p. dall'art. 171 Ter lett. c) della Legge 22-4-41 n.633 (introdotto dal D.L.vo 16-11-94 n. 685) per avere posto in vendita n. 106 supporti contenenti opere protette dalle disposizioni a tutela del diritto di autore e prive del prescritto contrassegno SIAE (n. 71 CD musicali, n. 34 DVD e n. 1 programma per PC) .
In Roma il 24-04-2007
B) del reato p. e p. dall'art. 648 cpv. c.p. pere avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto da persona non identificata n. 71 CD musicali, n. 34 DVD e n. 1 programma per PC, di provenienza delittuosa in quanto riproducenti opere protette dalle disposizioni a tutela del diritto d'autore e prive del prescritto contrassegno SIAE.
In località imprecisata in epoca anteriore e prossima al 24 aprile 2007.

CONCLUSIONI

Il P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste.

La Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste;

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione diretta del 3 ottobre 2008, l'imputato veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione Monocratica per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.
Alla udienza del 24 aprile 2009, dopo la declaratoria di contumacia di F[illegible]n, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e in data 26 gennaio 2010 venivano acquisite le dichiarazioni testimoniali dell'Appuntato della Guardia di Finanza Dato Domenico, che aveva effettuato l'accertamento in data 24 aprile 2007, quindi, dopo la declaratoria di chiusura della istruttoria dibattimentale e di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, PM e Difensore concludevano come da verbale in atti.
L'imputato deve essere mandato assolto dal reato ascritto sub A in quanto la mancanza del prescritto contrassegno SIAE non configura fatto penalmente rilevante, in considerazione della inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/179/CE , non risultando avvenuta tale comunicazione .
La Suprema Corte , infatti, con sentenza Sez.III n. 13816 del 12-2-2008 e altre conformi ha affermato :"*In tema di diritto d'autore , relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno SIAE , che non sia stato comunicato dallo StatoItaliano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di Giustizia CE* , ***non può valere come prova dell'illecita duplicazione o riproduzione, potendo tuttavia essere valutata quale mero indizio delle stesse , necessitante d'altri elementi gravi e concordanti".***
La contestazione del fatto contenuta al capo A del decreto di citazione a giudizio attiene esclusivamente alla detenzione al fine della vendita di CD musicali , DVD e programmi per computer sprovvisti del prescritto contrassegno SIAE e su tale ipotesi delittuosa deve pronunziarsi questo Giudicante, non risultando contestato il fatto relativo alla detenzione per la vendita dei medesimi supporti audiovisivi "illecitamente riprodotti o duplicati"
In ogni caso è emerso dalla deposizione del verbalizzante che l'imputato è stato sorpreso mentre deteneva per la vendita ad occasionali passanti i CD, i DVD e il programma per computer senza il contrassegno SIAE , circostanza dalla quale i militari hanno dedotto la non autenticità dei prodotti trovati in possesso del Fall.

Non risulta, inoltre, che siano state fatte ulteriori verifiche sul materiale sequestrato che , stante la pronunzia assolutoria , va restituito all'avente diritto.
Per le medesime ragioni , l'assenza di prova certa della illecita duplicazione dei supporti sequestrati, induce alla assoluzione dell'imputato, se pure a norma del cpv art. 530 c.p.p., anche in ordine al reato di ricettazione contestato.
L'imputato va, pertanto, mandato assolto dai reati a lui ascritti con la formula "perché il fatto non sussiste".

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve [illegible] dal reato ascritto al capo A perchè il fatto non sussiste.
Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve [illegible] dal reato ascritto al capo B perchè il fatto non sussiste.
Dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
30 giorni per la motivazione .

Roma , 26 gennaio 2010

IL GIUDICE

dott.ssa F. Genovese

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 24.2.2010
IL CANCELLIERE
Ferdinando Vicario